

**ACCORDO DI DIFFERIMENTO DEL TERMINE DELLA
CONVENZIONE REPERTORIO N. 5278 DEL 23.11.2016 DI
RINNOVO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER
IL MUSEO NAZIONALE DELL'ANTARTIDE**

Premesso che:

a) la legge 380 del 27.11.1991, all'art. 5, nel recepire l'esigenza di conservare e valorizzare il materiale raccolto in Antartide, definisce la cornice per l'istituzione del Museo Nazionale dell'Antartide;

b) con decreto del 2.5.1996 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica è stato istituito il Museo Nazionale dell'Antartide, per la conservazione, lo studio e la valorizzazione dei reperti acquisiti nel corso delle spedizioni scientifiche e di ogni altra testimonianza relativa alla presenza italiana in Antartide; che è altresì affidato al Museo il compito di promuovere la diffusione e la divulgazione dei risultati dell'attività scientifica svolta in Antartide; che il Museo si configura sulla base di una convenzione tra le Università di Genova, Siena e Trieste come Centro interuniversitario per il Museo Nazionale dell'Antartide ed è organizzato come un sistema museale policentrico; che in base alle competenze preminenti nelle tre sedi le attività museali sono ripartite come di seguito indicate:

1. Università di Genova, materiale biologico e campioni di acqua;
2. Università di Siena, materiale geologico, glaciologico e meteoriti;
3. Università di Trieste, materiale geologico-marino e la documentazione generale e specifica della storia dell'esplorazione in Antartide;

- c) con decreto dell'1.8.1996 il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica stabilisce che la rappresentanza legale del Museo Nazionale per l'Antartide è affidata al Presidente del Consiglio Scientifico e di Programmazione;
- d) che in data 1.1.1996 le Università degli studi di Genova, Siena e Trieste hanno stipulato la convenzione istitutiva del Centro interuniversitario per il Museo Nazionale dell'Antartide (MNA) con decorrenza dalla stessa data fino al 31.12.2001;
- e) in data 1.1.2002 le suddette Università hanno stipulato la convenzione di rinnovo del Centro interuniversitario per il Museo Nazionale dell'Antartide con decorrenza dalla stessa data fino al 31.12.2007;
- f) in data 31.8.2009 le suddette Università hanno stipulato la convenzione di rinnovo del Centro interuniversitario per il Museo Nazionale dell'Antartide con decorrenza dall'1.1.2008 al 31.12.2013;
- g) in data 7.12.2015 gli Atenei di Genova, Siena e Trieste hanno stipulato un accordo per differire al 31.12.2016 il termine di scadenza della convenzione stipulata il 31.8.2009;
- h) gli Atenei di Genova, Siena e Trieste hanno stipulato la convenzione repertorio n. 5278 del 23.11.2016 di rinnovo del Centro interuniversitario per il Museo Nazionale dell'Antartide con decorrenza dall'1.1.2017 al 31.12.2021;
- i) il consiglio scientifico e di programmazione del centro, con delibera del 10.12.2021, ha formulato proposta motivata di estendere la durata della convenzione repertorio n. 5278 del 23.11.2016, in

considerazione del fatto che *“esistono varie problematiche che al momento limitano (e potranno in futuro condizionare) il funzionamento del museo ...In particolare:*

a) il Museo soffre da anni il problema di una non riconosciuta e autonoma personalità giuridica...;

b) le novità recentemente intervenute nei rapporti fra MUR e CNR per la gestione dei finanziamenti del PNRA che il CNR gestisce anche nei confronti del Museo, hanno ... implicazioni non irrilevanti sulle future modalità gestionali/amministrative sia per la sede amministrativa, sia per le sezioni. I cambiamenti che si renderanno necessari potrebbero/dovrebbero essere recepiti nella nuova convenzione. Tutto ciò implica una attenta valutazione e considerazione da parte degli atenei e verosimilmente una interlocuzione diretta con il CNR.”;

j) gli Atenei di Genova, Siena e Trieste hanno stipulato l'accordo repertorio n. 1317 del 17.3.2022, per differire al 31.12.2022 il termine della convenzione repertorio n. 5278 del 23.11.2016;

k) il presidente di MNA, con comunicazione assunta al protocollo dell'Ateneo n. 74146 del 16.12.2022, ha proposto, in prossimità della nuova scadenza di MNA, un ulteriore differimento del termine della convenzione repertorio n. 5278 del 23.11.2016, nelle more dell'avvio del processo di costituzione di una fondazione che subentri a MNA.

Premesso quanto sopra, tra le Università di seguito elencate:

- l'Università degli studi di Genova rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Federico DELFINO, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del consiglio di

amministrazione del 31.01.2023;

- l'Università di Siena rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Roberto DI PIETRA, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del consiglio di amministrazione del 27.1.2023;

- l'Università degli studi di Trieste rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Roberto DI LENARDA, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del consiglio di amministrazione del 31.3.2023;

ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 382/80, si stipula e si conviene:

Articolo 1 – Differimento della scadenza della convenzione repertorio n. 5278 del 23.11.2016 e del termine del mandato degli organi del Centro

1. La scadenza della convenzione repertorio n. 5278 del 23.11.2016 di rinnovo del Centro interuniversitario per il Museo Nazionale dell'Antartide (MNA), già fissata al 31 dicembre 2021 e differita al 31 dicembre 2022 con accordo repertorio n. 1317 del 17.3.2022, è differita al 31.12.2023 o al giorno anteriore alla data di costituzione della fondazione destinata a subentrare a MNA, se il processo di costituzione della fondazione si concluderà prima del 31.12.2023.

2. I termini dei mandati degli organi di MNA sono, del pari, differiti al 31.12.2023 o al giorno anteriore alla data di costituzione della fondazione destinata a subentrare a MNA, se il processo di costituzione della fondazione si concluderà prima del 31.12.2023.

Articolo 2 – Registrazione e imposta di bollo

1. Il presente accordo, redatto in un unico originale, si compone di

n. 2 fogli (ciascuno di 4 facciate) e sarà registrato in caso d'uso e a
tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a
registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le
eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne
farà richiesta. L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A,
parte prima, del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro 32,00 (trentadue),
sarà assolta dall'Università degli studi di Genova in modo virtuale
- giusta autorizzazione dell'Agenzia delle entrate - Ufficio territo-
riale di Genova 1 n°0216718 - 29-12-2016 – che provvederà al pa-
gamento e deterrà l'originale.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI GENOVA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ DI
SIENA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI TRIESTE